

RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE PER PREFINANZIAMENTO SU MUTUO CONTRO CESSIONE / DELEGAZIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO/RETRIBUZIONE/PENSIONE

 IL SOTTOSCRITTO (DI SEGUITO **CLIENTE**)

COGNOME

NOME

C.F.

NATO A

PR

DATA DI NASCITA

RESIDENTE A

DIPENDENTE DA

 (DI SEGUITO **DATORE DI LAVORO O AMMINISTRAZIONE**)

PREMESSO CHE

- HA FATTO RICHIESTA A **IBL BANCA S.P.A.** DI UN PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI MEDIANTE **CESSIONE PRO-SOLVENDO / DELEGAZIONE DI PAGAMENTO** DI QUOTE UGUALI, MENSILI E CONSECUTIVE DEL PROPRIO STIPENDIO/RETRIBUZIONE/PENSIONE (DI SEGUITO **MUTUO**);
- È IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DELLA CONCLUSIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO DEL MUTUO;
- NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DEL MUTUO NECESSITA PER SODDISFARE IMMEDIATE ESIGENZE FINANZIARIE PERSONALI, DI UN PREFINANZIAMENTO;

TUTTO CIÒ PREMESSO RICHIEDE

ALL'ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA VENTI SETTEMBRE N. 30, C.F. 00452550585, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO IBL BANCA ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N. 3263.1, ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE AL N. 5578 - ABI 3263.1, INTERMEDIARIO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA, CON SEDE IN VIA NAZIONALE 91 – 00184 ROMA (DI SEGUITO "**FINANZIATORE**"), LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO (DI SEGUITO **PREFINANZIAMENTO**) ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DI SEGUITO INDICATE

PROSPETTO ECONOMICO

DURATA DEL PREFINANZIAMENTO	3 MESI	DECORRENZA DEL PREFINANZIAMENTO	SCADENZA DEL PREFINANZIAMENTO
IF	€	IMPORTO FINANZIATO	
TAX	€	IMPOSTA DI BOLLO	
ITC	€	NETTO RICAVO (= IMPORTO TOTALE DEL CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO)	
T.A.N.		TASSO ANNUO NOMINALE	
INT	€	IMPORTO INTERESSI A SCADENZA CALCOLATI AL T.A.N.	
ITD	€	IMPORTO TOTALE DOVUTO A SCADENZA (= IMPORTO TOTALE DEL CREDITO + IMPORTO INTERESSI)	
T.A.E.G.		TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (PER LE SPECIFICHE DI CALCOLO DI RIMANDA ALL'APPOSITO PROSPETTO)	
T.E.G.		TASSO EFFETTIVO GLOBALE (PER LE SPECIFICHE DI CALCOLO DI RIMANDA ALL'APPOSITO PROSPETTO)	
TM		TASSO DI MORA APPLICABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL PREFINANZIAMENTO	

INTERMEDIARIO DEL CREDITO

SEDE

CODICE FISCALE

L'EVENTUALE INTERMEDIARIO DEL CREDITO PRESENTE PER TALE PREFINANZIAMENTO NON HA DIRITTO E QUINDI NON HA PERCEPITO NÉ PERCEPIRÀ ALCUN COMPENSO PROVVISORIO E/O ALCUN RIMBORSO DI SPESE A QUALSIASI TITOLO NÉ DAL CLIENTE NÉ DAL FINANZIATORE

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE NORME CONTRATTUALI

IL **CLIENTE**, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO E DELLE CONDIZIONI GENERALI, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL PRESENTE **PREFINANZIAMENTO** COMPRESIVO DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI MATURATI ALLA DATA DI SCADENZA DELLO STESSO.

QUALORA PRIMA DELLA SCADENZA O ALLA SCADENZA STESSA IL FINANZIATORE DOVESSE PROCEDERE ALLA CONCESSIONE DELL'OPERAZIONE DI **MUTUO**, IL CLIENTE CONFERISCE AL FINANZIATORE MANDATO IRREVOCABILE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1723, 2° COMMA, DEL CODICE CIVILE, A TRATTENERE IN UNA UNICA SOLUZIONE SUL NETTO RICAVO DEL **MUTUO** L'IMPORTO DEL **PREFINANZIAMENTO** COMPRESIVO DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI MATURATI FINO A TALE DATA.

IL CLIENTE DICHIARA INOLTRE DI NON AVER CONCLUSO PATTI DI INDISPONIBILITÀ E/O INCEDIBILITÀ DEI PROPRI EMOLUMENTI/PENSIONE NEL PERIODO TRA LA RICHIESTA DEL **MUTUO** E IL PRESENTE **PREFINANZIAMENTO**, FATTI SALVI QUELLI EVENTUALMENTE SOTTOSCRITTI CON IL FINANZIATORE, OVVERO QUALORA NE ESISTANO, QUALUNQUE NE SIA LA FONTE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI VOLERNE LA REVOCA OVVERO IL RECESSO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER PORRE IN ESSERE LA PRESENTE OPERAZIONE DI **PREFINANZIAMENTO**

FIRMA	DATA	IL CLIENTE	FIRMA DI CHI PROVEDE ALL'IDENTIFICAZIONE (D.LGS 231/2007)
		↓	

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI (ARTT.1341 E 1342 CODICE CIVILE)

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.1341 COMMA 2 E DELL'ART.1342 C.C., IL CLIENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CLAUSOLE:

1. OGGETTO DEL PREFINANZIAMENTO; 2. RIMBORSO DEL PREFINANZIAMENTO E MANDATO IRREVOCABILE 3. MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL MUTUO; 4. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE; 5. MOROSITÀ; 6. ONERI E SPESE; 7. DIRITTO DI COMPENSAZIONE; 9. FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE; 11. RECESSO DAL CONTRATTO

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		↓

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		↓

IL CLIENTE DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE DEL PRESTITO

MODALITÀ DI CALCOLO DEL TAEG E DEL TEG

IL **T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)** È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI:

T.A.E.G.

- 1) L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO;
- 2) GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSE IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI), 52 SETTIMANE O 12 MESI DI UGUALE DURATA, CIASCUNO DEI QUALI COSTITUITO DA 30,41666 GIORNI (VALE A DIRE 365/12), A PRESCINDERE DAL FATTO CHE L'ANNO SIA BISESTILE O MENO;
- 3) IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA PRIMA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRIMO DECIMALE È AUMENTATA DI UNO;
- 4) I RIMBORSI A BASE DEL CALCOLO SONO PARI ALLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO

T.E.G.

IL **T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE)** RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA CATEGORIA DI APPARTENENZA "ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE"

CONDIZIONI GENERALI DEL PREFINANZIAMENTO

1. OGGETTO DEL PREFINANZIAMENTO

1.1. Il presente Prefinanziamento è finalizzato alla soddisfazione immediata delle esigenze di liquidità del Cliente nell'attesa del completamento, da parte del Finanziatore, delle attività istruttorie aventi ad oggetto la richiesta di prestito personale (di seguito denominato **Mutuo**) da estinguersi mediante cessione pro-solvendo/delegazione di pagamento di quote uguali, mensili e consecutive del proprio stipendio/pensione avanzata dal medesimo Cliente al Finanziatore.

1.2. Il presente contratto di Prefinanziamento si intende concluso con l'accettazione scritta da parte del Finanziatore della presente richiesta (previa ricezione della stessa completa in ogni sua parte ed espletamento delle attività di istruttoria da parte del Finanziatore), resa nota anche con l'erogazione del finanziamento. Dopo l'accettazione da parte del Finanziatore, la presente richiesta diventa contratto a tutti gli effetti di legge tra le Parti. Se le modalità tecniche lo consentono, il presente contratto potrà essere sottoscritto dal Cliente con l'utilizzo di firma elettronica qualificata (di seguito "**FEQ**"), nelle sue diverse forme. In tal caso, il Cliente manifesta, tramite la sottoscrizione della modulistica predisposta del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata in merito all'uso della FEQ (di seguito "**Condizioni di Utilizzo FEQ**"), la propria volontà di sottoscrivere a mezzo FEQ il presente contratto e gli ulteriori atti per i quali il Finanziatore renderà disponibile tale servizio. Qualora il Cliente sottoscriva il contratto a mezzo FEQ, l'efficacia dello stesso è subordinata, unitamente a quanto previsto dalle altre clausole contrattuali, alla positiva conclusione del processo di identificazione del Cliente rilevante ai fini della concessione della FEQ. Copia del contratto di finanziamento sottoscritto con FEQ verrà messa a disposizione, in formato elettronico, nell'apposita area riservata messa a disposizione dal Finanziatore al Cliente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla documentazione relativa alle Condizioni di Utilizzo FEQ.

1.3. In caso di accettazione, il Finanziatore provvede ad erogare l'importo oggetto del Prefinanziamento entro **15 (quindici)** giorni lavorativi successivi alla data di accettazione della richiesta.

2. RIMBORSO DEL PREFINANZIAMENTO E MANDATO IRREVOCABILE

2.1. Il Cliente è tenuto a rimborsare al Finanziatore l'importo totale del credito (importo finanziato oltre interessi calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) indicato nel Prospetto Economico di cui al frontespizio della presente richiesta ed eventuali altri oneri maturati), dovuto ai sensi del presente contratto, alla scadenza convenuta e con le modalità indicate nello stesso Prospetto Economico.

2.2. Qualora prima della scadenza o alla scadenza stessa il Finanziatore dovesse procedere alla concessione dell'operazione di Mutuo, il Cliente conferisce al Finanziatore mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723 2° comma del codice civile, a trattenerne in una unica soluzione sul netto ricavo del Mutuo l'importo del Prefinanziamento comprensivo degli interessi ed altri oneri maturati sino a tale data.

3. MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL MUTUO

3.1. Il Finanziatore potrà rifiutare al termine dell'attività istruttoria la richiesta di Mutuo, a proprio insindacabile giudizio e per qualunque ragione, dandone pronta comunicazione al Cliente. Per tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4.

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

4.1. Qualora si verificasse una delle ipotesi previste all'articolo 1186 codice civile, il Cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine. In tal caso il Cliente sarà tenuto, a semplice richiesta del Finanziatore, a rimborsare immediatamente l'importo del Prefinanziamento comprensivo degli interessi ed altri oneri maturati sino a tale data.

5. MOROSITÀ

5.1. Qualora il Cliente non provveda al pagamento dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto all'articolo 2, alla scadenza pattuita o in ogni altra ipotesi prevista dal presente contratto, sarà dovuto da quest'ultimo sugli importi non corrisposti, anche senza preavviso e necessità di costituzione in mora, un interesse di mora, in alternativa agli interessi contrattuali, calcolati al tasso indicato alla lettera **TM** del "Prospetto Economico" di cui al frontespizio della presente richiesta, salvo in ogni caso l'applicazione del tasso massimo consentito dalla legge qualora detto tasso risultasse superiore a tale limite.

5.2. Nel caso di mancato rimborso del Prefinanziamento secondo i termini e le modalità convenute all'articolo 2 del presente contratto, il nominativo del Cliente sarà oggetto di segnalazione alle modalità previste presso le "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"). A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l'accesso al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei.

6. ONERI E SPESE

6.1. Le spese indicate nel Prospetto Economico di cui al frontespizio della presente richiesta e qualsiasi altro onere di qualunque genere ivi compresi quelli fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili.

7. DIRITTO DI COMPENSAZIONE

7.1. Quando esistono tra il Finanziatore ed il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

7.2. In presenza di più rapporti di prefinanziamento o di Mutuo tra il Finanziatore ed il Cliente, il Finanziatore, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dal Finanziatore stesso, si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti rapporti ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

8. RIMBORSO ANTICIPATO

8.1. Il Cliente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, facendone richiesta scritta al Finanziatore. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura di seguito indicati.

8.2. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Prefinanziamento, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo finanziato oltre agli interessi e altri oneri maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) indicato nel Prospetto Economico di cui al frontespizio della presente richiesta ed eventuali altri oneri maturati fino a quel momento.

8.3. Per tali ipotesi il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo che non può superare lo **0,5%** del debito residuo. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è in ogni caso dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro **10.000 (diecimila)**.

9. FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE

9.1. Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge e saranno regolate dalla legge italiana.

9.2. Il Cliente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari, elegge il suo domicilio presso l'Amministrazione da cui attualmente dipende o dipenderà in futuro. Il Cliente dichiara, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa anticiclaggio, che l'indirizzo di residenza fornito in sede di sottoscrizione del contratto e indicato nel documento di identità è quello risultante dal registro dell'ufficio anagrafico competente. In caso di discordanza tra quest'ultimo e quanto dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara che la residenza effettiva corrisponde a quella indicata in epigrafe nel presente contratto. Il Cliente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa anticiclaggio, a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni variazione in merito alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del contratto di prestito (indirizzo di residenza effettivo, cambiamento dell'Amministrazione ecc.). In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l'ultima residenza dichiarata e/o presso l'ultimo domicilio eletto.

9.3. Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di adire l'Autorità Giudiziaria le parti hanno l'obbligo di esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

9.4. Il Cliente e il Finanziatore, anche successivamente alla sottoscrizione del Prefinanziamento, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

9.5. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario o, in alternativa, al Conciliatore Bancario

e Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento.

10. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

10.1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami del Finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami Roma Via Venti Settembre, 30 o mediante invio di e-mail al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): reclamiiblbanca@pec.iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricezione del reclamo.

10.2. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto risposta nel termine di **60 (sessanta) giorni** dalla sua ricezione da parte del Finanziatore, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); ogni informazione relativa alla procedura da seguire, può essere acquisita collegandosi al sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero su sito web del Finanziatore (www.iblbanca.it).

10.3. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere i servizi da questo offerti e accedere agli altri sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

10.4. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente la facoltà di avvalersi di ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

11. RECESSO DAL CONTRATTO

11.1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al Finanziatore entro **14 (quattordici) giorni** dalla conclusione del contratto.

11.2. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro **30 (trenta) giorni** dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**). In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.

12. ASSISTENZA ALLA CLIENTELA

12.1. Il Cliente può avere chiarimenti adeguati e personalizzati da parte del Finanziatore sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, presso le Filiali del Gruppo IBL Banca o contattando il Servizio Clienti al numero verde indicato nel presente contratto.

13. PORTABILITÀ

13.1. Il Cliente ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra controparte, un nuovo prestito ad estinzione del presente contratto, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile (art. 120 quater TUB). La nuova controparte surrogata subentra nelle garanzie del credito come previste nel presente contratto.